

Decreto n. 1267/20



Reggio Calabria, li

27 MAG 2020

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Presidenza**

**Al Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione**  
*settima-emergenzacovid@cosmag*

**Al Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria**  
**Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria**  
**Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria**  
**Ai Magistrati ordinari e onorari del Tribunale di Reggio Calabria**  
**Al Dirigente amministrativo**  
**Ai Presidenti dei COA di Reggio Calabria, Palmi e Locri**  
**Ai Direttori delle Case circondariali di Reggio Calabria, Palmi e Locri**

**Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 – misure organizzative per l'attività giudiziaria per la seconda fase 12 maggio 2020-31 luglio 2020**

**Il Presidente**

Visto il d.l 8 marzo 2020 n.11 recante <<*Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*>>;

visto il d.p.c.m 9 marzo 2020, recante <<*Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

*dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale >>;*

*visto il d.p.c.m 11 marzo 2020 recante <<Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale>>;*

*visto il dl 17 marzo 2020 nr. 18 recante << Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;*

*.visto il D.P.C.M del 4 marzo e successivi;*

*visto il Decreto del Capo del DOG del 6 marzo 2020;*

*viste le linee Guida adottate dal CSM nella seduta del 26 marzo 2020;*

*visti i Protocolli d'intesa ed attuativi siglati con i COA e le Camere Penali del Distretto*

*visto il DL 23/2020 recante <<Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali>>;*

*vista la legge di conversione del Decreto Cura Italia n. 27 del 24 aprile 2020 (in vigore dal 30 aprile 2020);*

*visto il DL n. 28 del 30 aprile 2020 (in vigore dall'1 maggio 2020) contenente misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di contenimento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per la introduzione del sistema di allerta Covid-19;*

rilevato che la legge di conversione del DL 18 nonché il DL n. 28 prevedono che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, **per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020** i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

**che il comma 7 dell'art. 83** prevede che, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la **celebrazione a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSI del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- hbis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

interpellata l'Autorità Sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Corte d'Appello,

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria,

sentiti i Presidenti ed i coordinatori delle sezioni civili, penali e del lavoro e lette le loro proposte organizzative,

sentito il Dirigente amministrativo,

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria

**dispone**

**quanto segue con riferimento al periodo 12 maggio-31 luglio 2020:**

Sommario

A) Disposizioni generali

pag. 5

B) Disciplina dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico dei medesimi e regolamentazione dell'accesso ai servizi (lett. a - b - c del co. 7)

Pag. 6

C) Linee guida vincolanti per la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze civili (lett. d - e - g del co. 7) **Settore civile**

Pag. 11

C.1) Trattazione delle controversie civili

Pag.12

C.2) Trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza

Pag. 19

D) Linee guida vincolanti per la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze penali (lett. d - e - g del co. 7) **Settore penale**

Pag. 21

D.1) Sezione Gip-Gup

Pag. 23

D.2) Sezione dibattimentale

Pag. 26

D.3) Sezione del Riesame

Pag. 29

D.4) Sezione Corte s'Assise e Misure di Prevenzione

Pag. 30

**A) Disposizioni generali.**

Nel contesto dell'opportuna gradualità di ripresa complessiva dell'attività giurisdizionale a decorrere dal 12 maggio 2020, tenendo conto dell'esigenza prioritaria della tutela della salute pubblica nonché delle possibili difficoltà applicative conseguenti ai problemi logistici e dell'utenza ed ad alcune modalità di trattazione delle udienze previste dal DL 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

stabilisce

1. In tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio secondo le disposizioni che seguono, i giudici, con decreto emesso in data antecedente all'udienza stabilita, ove non dispongano che la stessa si svolga con le modalità alternative previste dal d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni, fisseranno i procedimenti **a orario**, in maniera tale da evitare il formarsi di assembramenti; sarà cura della cancelleria provvedere alle comunicazioni di rito (nel penale con **avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche**, ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti, ai sensi dell'art. 83, co. 13 e 14, d.l. n. 1/2020) e all'affissione dell'elenco dei procedimenti da trattare con indicazione per ciascuno dell'orario di chiamata.
2. Le predette udienze, saranno tenute, anche solo ai fini del rinvio, **a porte chiuse ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p.**; pertanto, per ciascun procedimento saranno ammessi in aula unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; è, in ogni caso, vietato dar luogo ad assembramenti nei corridoi ed all'esterno delle stanze

o aule dove si tiene l'udienza. Le parti ed i difensori potranno attendere il loro turno nell'atrio principale, in maniera tale da rispettare la distanza di sicurezza.

3. I Presidenti dei Collegi e i giudici monocratici potranno rinviare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla stessa normativa in vigore, i procedimenti che non debbano essere trattati anche a data successiva al 31 luglio 2020.

**B) Disciplina dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico dei medesimi e regolamentazione dell'accesso ai servizi (lett. a - b - c del co. 7):**

Anche a conferma delle misure già adottate con precedenti decreti, dalla data del 12 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, salve ulteriori proroghe o modifiche in relazione all'evoluzione del rischio epidemiologico,

- 1) L'accesso dei difensori e delle parti processuali agli Uffici del Tribunale di Reggio Calabria è sospeso, salvo i casi urgenti ed indifferibili in cui l'accesso avverrà, comunque, nelle forme previste dalla normativa vigente al fine di evitare la presenza contestuale di più persone nello stesso Ufficio e da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;
- 2) L'orario di accesso degli utenti esterni rimane regolato dai provvedimenti che saranno adottati dalla Dirigenza amministrativa;
- 3) Tutte le istanze, le richieste e le altre comunicazioni provenienti dai difensori o dalle parti (ivi comprese le liste testimoniali, le istanze in materia cautelare e le richieste di celebrazione dei processi) devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC ai seguenti indirizzi:

TRIBUNALE	PEC: <a href="mailto:prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it">prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it</a> PEO: <a href="mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO	PEC: <a href="mailto:funzionariodelegato.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it">funzionariodelegato.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it</a> PEO: <a href="mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
UFFICIO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA ANTICIPATE	PEC: <a href="mailto:spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it">spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it</a> PEO: <a href="mailto:spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
UFFICIO SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE (LOCALI E SERVIZI DI ISTITUTO)	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:spesedifunzionamento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">spesedifunzionamento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>

UFFICIO RECUPERO CREDITI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:recuperocred.servizivari.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">recuperocred.servizivari.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
UFFICIO CORPO DI REATO	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:corpodireato.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">corpodireato.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	PEC: <a href="mailto:volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it">volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
FALLIMENTI	PEC: <a href="mailto:fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it">fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a> PEO: imprese. <a href="mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:cancelleria.eseccivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">cancelleria.eseccivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
SEZIONE LAVORO-PREVIDENZA	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:cancelleria.lavoro.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">cancelleria.lavoro.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
SEZIONI 1^ - 2^ AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:cancelleria.contcivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">cancelleria.contcivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
SEZIONE GIP-GUP	PEC: <a href="mailto:gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it">gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DEL RIESAME	PEC: <a href="mailto:riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it">riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:riesame.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">riesame.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE	PEC: <a href="mailto:dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it">dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
SEZIONI CORTER D'ASSISE	PEC: <a href="mailto:assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it">assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE	PEC: non disponibile PEO: <a href="mailto:misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it">misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it</a>
UFFICIO GIUDICE DI PACE	PEC: <a href="mailto:prot.gdp.reggiocalabria@giustiziacerit.it">prot.gdp.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a> PEO: <a href="mailto:gdp.reggiocalabria@giustiziacerit.it">gdp.reggiocalabria@giustiziacerit.it</a>

In riferimento alle richieste di copie da parte degli aventi diritto, giusta circolare DGSIA del Ministero della Giustizia del 20/04/2020 in materia di «Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA - modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento», con allegato Vademecum Annullamento Diritti Copia, si precisa che **anche per gli atti del processo penale è stata avviata dall'Amministrazione Centrale la piena operatività del pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA; la funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti**, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. **Tale opzione rende possibile, anche nel processo penale, la richiesta tramite posta elettronica di copia atti dagli aventi diritto e, accertato l'avvenuto versamento dei diritti, il relativo rilascio per via telematica tramite posta elettronica.**

L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT), il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore; ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne garantisce l'univocità all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette l'immediata individuazione all'interno dell'archivio dei pagamenti.

Per poter considerare valido il pagamento telematico dei diritti di copia, l'ufficio giudicante penale verifica la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all'interno dei sistemi Giustizia e procede quindi all'operazione di "annullamento" (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti (le indicazioni per eseguire tali operazioni a cura del personale giudiziario sono riportate nel Vademecum allegato alla circolare sopra richiamata).

**Il Dirigente e i Direttori Amministrativi avranno cura di adottare le necessarie misure organizzative interne, individuando il personale a tal fine preposto, finalizzate alla piena operatività delle direttive ministeriali *de quo* a decorrere dal 20 maggio 2020, garantendo la tempistica *ex lege* in sede di rilascio telematico delle copie.**

Non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti i servizi che possono essere forniti telematicamente.

Sarà tempestivamente trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi il piano del presidio settimanale, con espressa indicazione per ogni settore del personale in servizio, dei relativi numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica.

3. Al fine, inoltre, di regolare l'accesso alle singole cancellerie per ogni altro diverso tipo di richiesta da parte dei molteplici soggetti interessati comunica che è stato realizzato un sistema di prenotazione degli accessi all'Ufficio giudiziario che sarà operativo a decorrere dal 20 maggio 2020.

Il servizio sarà operativo per tutte le richieste che comportino la personale presenza del richiedente nell'Ufficio, quale, a titolo meramente esemplificativo, per il **settore penale**: il deposito di impugnazioni al Tribunale del riesame, il deposito di atti d'appello e ricorsi per Cassazione, il deposito di atti relativi a procedimenti di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, la consultazione di fascicoli processuali, il ritiro di copie di atti, la proposizione di istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, di opposizione avverso i relativi provvedimenti di rigetto, richieste di liquidazione di onorari e compensi, la proposizione di incidenti di esecuzione; nonché, sempre a titolo esemplificativo, per il **settore civile** (contenzioso civile e lavoro) rilascio copia di atti fascicoli cartacei, rilascio formule esecutive di decreti ingiuntivi, sentenze ed ordinanze, ritiro fascicoli cartacei di parte, restituzione fascicoli di parte di avvocati e CTU, (volontaria

giurisdizione) accettazione e/o rinuncia all'eredità, perizie giurate, deposito istanze varie in materia tutelare ad opera della parte; (esecuzione immobiliari e mobiliari) rilascio copie conformi decreti di trasferimento, rilascio di certificazioni inerenti alla pendenza di procedure esecutive, ricezione assegni circolari relativi al versamento delle rate di conversione del pignoramento; (fallimenti) consultazione fascicoli prefallimentari per accettazione e fascicoli fallimentari ancora cartacei, fascicoli sovraindebitamento, rilascio copie conformi, offerta per vendita con deposito assegni e/o ritiro assegni già depositati etc..

**Si ribadisce che il portale sarà operativo solo a decorrere dal 20 maggio 2020 e che, pertanto, fino alla data suindicata le impugnazioni e tutti gli altri atti in scadenza dovranno essere depositati fisicamente presso il presidio di cancelleria di riferimento previa prenotazione via pec da parte del difensore istante.**

**Analogamente tutte le altre istanze, richieste e comunicazioni, fino alla data indicata del 20 maggio 2020, dovranno essere trasmesse alle cancellerie competenti mediante posta elettronica certificata di cui agli indirizzi precedentemente indicati; l'esito delle istanze sarà comunicato via posta elettronica certificata dalle cancellerie ai difensori istanti, che potranno accedere fisicamente in cancelleria, previa prenotazione anche telefonica, per richiedere copia.**

La piattaforma, accessibile dalla home page del sito ufficiale del Tribunale di Reggio Calabria, consente di accedere ad un sistema telematico di contingentamento (STC) degli accessi.

L'utente, previa registrazione al portale, potrà selezionare le attività di suo interesse in funzione della disponibilità e degli orari forniti dalla Cancelleria competente.

Il sistema consente di selezionare anche più attività che devono essere svolte individuando il giorno migliore per poterle svolgere.

La prenotazione è finalizzata esclusivamente a regolare e razionalizzare il flusso da parte dell'utenza all'Ufficio Giudiziario; l'accesso verrà comunque garantito tenendo conto delle prescrizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Di seguito le modalità per effettuare la prenotazione on-line.

1. ISCRIVITI AL SISTEMA DALLA HOME PAGE DEL SITO UFFICIALE DEL TRIBUNALE;

2. SELEZIONA LE ATTIVITA' DI TUO INTERESSE;
  - a. - RICERCA PER: 1) MATERIA 2) CANCELLERIA/SEZIONE;
3. SELEZIONA LA VOCE DI TUO INTERESSE – possibilità di rappresentare l'urgenza di effettuare l'accesso;
4. POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ULTERIORE RICHIESTA – “NECESSITI DI SVOLGERE ULTERIORI INCOMBENTI? SI – NO”: SI:
  - a. ULTERIORE RICHIESTA MEDESIMA MODALITA' DI RICERCA;
  - b. ULTERIORI RICHIESTA MEDESIMA MODALITA' DI RICERCA;
5. IL SISTEMA IN FUNZIONE DEGLI ORARI FORNITI DALLA CANCELLERIA INDICHERA' ED INVIDUERA' AL IL GIORNO DI PRENOTAZIONE;
6. IL SISTEMA PROPONE SEMPRE UNA SECONDA E TERZA OPZIONE PER SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA';
7. SE LE 3 OPZIONI PREVISTE NON SODDISFANO LE ESIGENZE È POSSIBILE ACCEDERE ALLA VISUALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI IN FORMA SINGOLA IN BASE ALLA DISPONIBILITA' FORNITA DALLA SINGOLA CANCELLERIA;
8. IL SISTEMA A PRENOTAZIONE EFFETTUATA GENERERA UNA RICEVUTA DI PRENOTAZIONE. LA RICEVUTA POTRA' ESSERE STAMPATA O SALVATA SUL CELLULARE PER ESSERE EVENTUALMENTE ESIBITA.

Premesso che il sistema calendarizza e contingenta gli accessi da parte dell'utenza in base alla disponibilità in determinati giorni e fasce orarie indicati dalle singole cancellerie, ognuna delle stesse disporrà di proprie credenziali di accesso utili alla visione del calendario acceso. Per ogni giorno il calendario indicherà il numero delle richieste presenti nonché la motivazione dell'accesso.

**Nella programmazione degli appuntamenti per la ricezione del pubblico le cancellerie dovranno tener conto della natura del servizio richiesto, accordando priorità assoluta agli atti di gravame con termini di scadenza e, comunque, a tutti i tipi di atti in scadenza secondo disposizione di legge.**

- 4) I magistrati, togati ed ausiliari, ed il personale amministrativo sono tenuti ad osservare all'interno dell'ufficio le disposizioni allo scopo adottate in materia dalle Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali, ed a conformarsi agli obblighi comportamentali da esse imposti (**comunicazioni, distanziamento sociale, igiene personale, uso di mascherine**, ecc.), che comunque resteranno in vigore fino a diversa disposizione di questa Presidenza;
- 5) l'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso questo Tribunale ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 e successivamente integrato dal decreto legge n. 90/2014

- convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, proseguirà da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, informandone lo scrivente;
- 6) I Magistrati, togati ed ausiliari, ed il personale amministrativo, al di fuori dei casi disciplinati dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria di cui al punto che precede, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID - 19, anche in assenza dei relativi sintomi sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, dandone comunicazione, altresì, ai Presidenti di Sezione, al Presidente della Corte di Appello, al Dirigente Amministrativo ed ai Direttori Amministrativi di riferimento;
  - 7) L'uso dell'ascensore è limitato al massimo a due persone;
  - 8) Gli utenti esterni (avvocati, parti, testimoni, ausiliari del giudice, ecc.) si atterranno a loro volta a tutte le prescrizioni in materia di sanità, prevenzione ed igiene richiamate dal n. 4;

Riserva ogni modifica alla luce delle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

**C). Linee guida vincolanti per la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze civili (lett. d - e - g del co. 7):**

**SETTORE CIVILE**

**Considerato**

Che l'art. **83 comma 3 DL n18/2020** cit **ha escluso dalla sospensione** (*disposta dai comma 1 e 2 fino al 11 maggio 2020*) **le cause :**

- *relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia,*
- *di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;*

- *procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;*

**Ritenuto che tali controversie dovranno essere comunque trattate anche nel periodo successivo alla sospensione (ovvero dal 12 maggio 2020), previa dichiarazione di urgenza del capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;**

#### **RITENUTO**

Che allo stato, per la trattazione delle controversie civili e di lavoro fissate nel periodo compreso tra il **12 maggio ed il 31 luglio 2020**, **vada privilegiata la modalità prevista dalla alla lettera h) del citato art 83 comma 7 (trattazione cd "cartolare" ),**

**Riservando la possibilità di adottare, con eventuale separato provvedimento,** linee guida e protocolli per la trattazione delle controversie secondo la previsione dell'art **83 comma 7 lett f) (trattazione cd "da remoto")** dispone

### **C.1**

#### **TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **CIVILI E in MATERIA DI LAVORO**

Può avere **regolazione conforme ed unitaria** la trattazione delle controversie , comuni alle **sezioni I e II civile**, che devono essere trattate con rito ordinario, con rito sommario ex art 702 bis cpc , con rito cautelare uniforme, con rito locatizio e motivazione contestuale ex art 281 sexies cpc

**Ai sensi dell'rt. 83 comma 7 lett h- deliberato del CSM 26.3.2020, si sostituirà l'"udienza" tradizionale con una modalità cartolare che rispetti il contraddittorio e le**

scansioni procedurali previste dal codice, utilizzando il **pct (processo civile telematico)** strumento **comune e collaudato** per tutti gli operatori del processo civile.

**Non si prestano** a questa trattazione e devono essere differiti **oltre il 31.7.2020 (ove non si debba procedere a trattazione “ordinaria”)** i processi nei quali debbano essere sentite personalmente le parti, escussi testimoni o informatori.

**Potranno invece essere trattati con modalità cartolare ex art 83 comma 7 lettera h)**

a. i procedimenti cautelari e reclami per i quali l'attività istruttoria si è completata ovvero non è necessaria istruzione; ivi comprese le istanze di sospensione cautelare del provvedimento di diniego della protezione internazionale, i procedimenti per inibitoria dopo l'emissione del decreto collegiale di rigetto della domanda di protezione internazionale

b. le controversie relative ad esigenze di libera circolazione – mobilità personale ed abitative (*rilascio immobili occupati sine titulo, procedimenti conseguenti a revoca patenti di guida...*).

c. le controversie in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in prima udienza (*per l'emissione o diniego dell'escutorietà ex art 648 cpc o per la revoca della provvisoria esecuzione concessa, ex art 649 cpc*);

d. i procedimenti di appello, limitatamente al provvedimento che richiede la sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza, ex art 283 cpc

e. I processi ormai maturi per la decisione, già fissati per la precisazione delle conclusioni nelle udienze ricadenti nel periodo indicato (12.5.2020 —31.07.2020), **curando di scegliere a preferenza quelli di più antica iscrizione, secondo le linee guida dei programmi di gestione**

f. i processi fissati per udienza successiva al deposito delle memorie ex art 183 cpc per le quali il giudice deve provvedere sulle richieste.

g. le controversie chiamate per la prima udienza, laddove ricorrano le TRE condizioni che saranno precisate di seguito e laddove non sia richiesta la comparizione personale delle parti (es. materia famiglia);

h. gli altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile giudizio del giudice precedente, **carattere di urgenza**, nei termini e con le modalità sopra individuati (*aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona*

e sempreché sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità, invitando in queste ipotesi i singoli magistrati interessati ad emettere una “**dichiarazione di urgenza**” che attesti che la ritardata trattazione del procedimento può produrre grave pregiudizio alle parti).

Resta stabilito che per **tutte le cause per cui è autorizzata la trattazione cartolare sarà facoltà del giudice differire** la causa ad udienza successiva al 31.7.2020 **ogni qualvolta** ritenga opportuna o necessaria la trattazione ordinaria (per poter chiarimenti chiedere chiarimenti o sentire le parti, per tentare una conciliazione, ecc) e non ritenga di poterla fissare entro il 31.7.2020.

**Condizioni operative necessarie per garantire la trattazione “cartolare” saranno:**

- il limitato numero delle controversie che saranno effettivamente indicate per la trattazione per ogni udienza, posto che le cancellerie sono allo stato limitate a *meri presidi*, in ottemperanza alla direttiva ministeriale che impone l’adozione del “lavoro agile”, ed in considerazione i soli cancellieri presenti in ufficio possono accedere ai registri di cancelleria SICID e SIECIC;

- la consapevolezza degli utenti che il deposito di atti e memorie dovranno essere ridotte a quanto effettivamente necessario e nella misura minima indispensabile senza gravare le cancellerie, che dovranno operare a ranghi ridotti al *presidio*

Tutte le **altre** controversie non comprese nell’elenco che precede, già fissate per le udienze comprese tra il 12 maggio ed il 31 luglio, dovranno essere differite

#### MODALITÀ DI TRATTAZIONE “CARTOLARI”

**Il giudice, almeno 10 giorni prima dell’udienza** già fissata, individuate le controversie che possono essere trattate con il sistema cartolare, **depositi in quella cause un decreto (comunicato dalla cancelleria) che:**

- 1. indichi che la causa sarà trattata “cartolarmente”;**
- 2. assegni termine alle parti termine fino a tre giorni prima della udienza, invitandole a depositare quanto necessario seconda dell’adempimento da svolgere (potrà essere solo un foglio di precisazione di conclusioni, ovvero le precisazioni corredate da una breve nota illustrativa scritta per le cause da decidere con rito lavoro o contestuale, o brevi note difensive dopo i termini 183 cpc, ecc.);**
- 3. avvisi che al fine di garantire il contraddittorio, il termine fissato con decreto alle parti per depositare note o atti, deve essere considerato perentorio**
- 4. avvisi che ove non rispondano all’invito, o depositino in ritardo, saranno tenute ferme e confermate tutte le istanze, eccezioni e conclusioni da ciascuna già formulate in atti fino al termine assegnato dal giudice**

5. **avvisi che se invece non vogliono presenziare lo dovranno segnalare, e solo se tutte quelle costituite esprimeranno tale intento, la controversia sarà differita ex art 309 cpc**

Il giorno dell'udienza, il giudice assumerà i provvedimenti dovuti con ordinanza, si riserverà per sciogliere poi la riserva, o deciderà con sentenza contestuale ex art 281 sexies o 429 cpc , a seconda degli adempimenti fissati per l'udienza, secondo le seguenti esemplificazioni.

**Si precisa:**

- che il decreto di cui al punto n 1. dovrà pervenire ai difensori almeno 10 giorni prima della data in cui è fissata l'udienza;

- che il termine di cui al punto n 2. trattandosi di un termine "**a ritroso**" non potrà decorrere da data antecedente il 12 maggio 2020, posto che fino al giorno 11 maggio 2020 è vigente la sospensione di tutti i termini .

**Si sottopone all'attenzione degli Ordini Forensi l'opportunità di invitare i propri iscritti a scambiare tempestivamente tramite @pec con le controparti tutte le note, precisazioni e i documenti depositati nel termine fissato dal giudice con il decreto, al fine di ovviare a possibili ritardi di cancelleria nell'accettazione delle note e consentire comunque alle altre parti la tempestiva conoscenza degli atti.**

**Cause fissate per la discussione e decisione**

**( cautelari già istruiti o merito, ordinarie o sommarie)**

A. il **decreto** del giudice inviterà i **difensori** costituiti, a depositare fino a tre giorni prima dell'udienza il foglio di precisazione delle conclusioni.

B. Nel giorno e nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza, il giudice con una **ordinanza (telematica e comunicata ai difensori)** darà atto di aver ricevuto i fogli di precisazione , ovvero i fogli in cui vi sono le discussioni scritte (ad es per i cautelari), e che assumerà in decisione/riserva la causa (*in riserva se cautelari, art 700 cpc o rito sommario ex art 702 bis cpc*).

C. Se il rito prevedeva l'assegnazione dei termini ex art 190 cpc , con la stessa ordinanza saranno assegnati tali termini, che decorreranno dalla comunicazione telematica ai difensori del provvedimento. Solo allo scadere dei termini la cancelleria passerà al giudice il fascicolo, come di consueto.

D. Invece, se la causa si sarebbe dovuta celebrare con il **rito del lavoro o locatizio**, e quindi era prevista anche una discussione orale, il foglio di PC conterrà **anche una sintesi di quella che avrebbe potuto essere la discussione.**

E. In tal caso seguirà **nel giorno della udienza, la ordinanza di assunzione in decisione, unitamente alla sentenza contestuale** (*con unico provvedimento, stante la natura di "sentenza a verbale", avendo sostituito il verbale con l'ordinanza*), che sarà immediatamente comunicata alle parti, e la cui comunicazione telematica integrale sostituirà la lettura ex art 281 sexies cpc o 429 cpc . L'udienza sarà considerata chiusa solo dopo tale deposito, come di consueto. Tale modalità assicura la immediatezza della decisione che le predette norme presidiano e che costuisce la ratio della previsione normativa, che viene salvaguardata nella sua piena sostanza.

F. Se qualcuno dei difensori chiederà di discutere oralmente la causa da decidere con il rito del lavoro o con motivazione contestuale, sarà cura del giudice fissare nei termini più brevi possibili, udienza "ordinaria", con le opportune cautele, per consentire la discussione in presenza, ovvero differire.

## **CAUSE FISSATE PER EMETTERE PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI**

### ***(udienze successive al deposito delle memorie ex art 183 cpc )***

Il decreto che avvisa le parti della trattazione, invita a depositare nota scritta solo se debbano essere avanzati rilievi o eccezioni sulle richieste di prova contraria di copro parte (III termine art 183 cpc )

Nel giorno e nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza, il giudice con una **ordinanza** (*telematica e comunicata ai difensori*) darà atto di aver ricevuto le note, e potrà :

- o emettere i provvedimenti istruttori con la medesima ordinanza (provvedimenti a verbale, si sarebbe detto con la modalità tradizionale)

- oppure riservarsi . Questa ordinanza che assume in riserva verrà comunicata, e poi verrà comunicata anche quella successiva che scioglierà la riserva, come di consueto.

### **Cause fissate per la prima udienza**

**Si potranno trattare, come detto nelle linee guida che precedono:**

1. i procedimenti cautelari che non richiedono istruzione;
2. le cause ex art 702 bis cpc che non richiedono istruzione;
3. le cause con rito sommario ex art 702 bis cpc che il giudice ritenga di poter trattare;
4. le opposizioni a decreto ingiuntivo in prima udienza laddove si debba discutere dei provvedimenti ex art 648 o 649 cpc (e *purchè il giudice ritenga di poterli trattare*)
5. Gli appelli , limitatamente alla trattazione dell'istanza ex art 283 cpc
6. le cause ordinarie in prima udienza, a tre condizioni, ovvero che : 1) il contraddittorio sia integro e le parti siano tutte costituite prima del decreto del giudice; 2) che, a ricezione del decreto, richiedano i termini ex art 183 cpc; 3) che il giudice non ritenga necessario interloquire effettivamente con le parti o con i difensori (nel qual caso differirà con tale motivazione)

Nel giorno ed ore fissati per l'udienza , con **ordinanza** il giudice darà atto di avere ricevuto le note, e con la medesima ordinanza darà il provvedimento ovvero si riserverà il provvedimento (da comunicare)

**Ferme restando le regole generali anzidette , per le materie o riti speciali trattati dalla Prima Sezione Civile e dalla Sezione Lavoro varranno le modalità e criteri che si specificano di seguito**

## **FAMIGLIA E VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Non saranno soggette al rinvio, salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione, le seguenti tipologie di procedimenti:

- a) le udienze presidenziali in cui si rende necessario adottare provvedimenti urgenti, sempreché sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità, in ordine alla quale sia stata ritenuta e conseguentemente emessa una “dichiarazione di urgenza” che attesti che la ritardata trattazione del procedimento può produrre grave pregiudizio alle parti, valutando la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;
- b) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- c) le cause in materia familiare in cui debbano essere adottati provvedimenti urgenti nonché le cause in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere, sempreché sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità, invitando in queste ipotesi i singoli magistrati interessati ad emettere una “dichiarazione di urgenza” che attesti che la ritardata trattazione del procedimento può produrre grave pregiudizio alle parti, valutando la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;
- d) i procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, esclusivamente nell’ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- e) i procedimenti in materia di TSO e di interruzione volontaria della gravidanza nonché di volontaria giurisdizione urgente (tra esse vanno comprese essenzialmente le cause in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato), concernenti gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, sempreché sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità, invitando in queste ipotesi i singoli magistrati interessati ad emettere una “dichiarazione di urgenza” che attesti che la ritardata trattazione del procedimento può produrre grave pregiudizio alle parti, valutando la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

## **PROCEDURE CONCORSUALI-SOVRAINDEBITAMENTO E PROCEDURE ESECUTIVE**

### **Procedure concorsuali e sovraindebitamento**

Verranno differite a data successiva al 31.07.2020:

a) le udienze prefallimentari, salvo che rivestano effettivo carattere di urgenza perché, ad esempio, stanno maturando i termini ex art. 10 legge fall; in tal caso è necessario che la parte interessata depositi telematicamente, al più presto e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il Giudice comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza;

b) le udienze di verifica dei crediti;

c) le adunanze dei creditori nei procedimenti di concordato

d) le udienze relative ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Verranno trattate con modalità cartolare le udienze di approvazione del rendiconto nonché l'approvazione dei progetti di riparto.

### **Esecuzioni Immobiliari**

Le udienze ex art.569 c.p.c. non rappresentano una attività connotata dai caratteri di urgenza; quindi i Giudici delle Esecuzioni procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 31.07.2020. Nel decreto di differimento avranno cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua.

I custodi giudiziari procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori eseguiti che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio. Il giudice valuterà l'ammissibilità dell'istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità dell'istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

Le procedure fissate per la verifica delle operazioni del professionista delegato verranno trattate con modalità cartolare prevedendosi il deposito in telematico da parte del delegato e fino a 10 gg. prima dell'udienza di una relazione riepilogativa dell'attività svolta nonché il deposito a cura delle parti fino a 3 gg. prima dell'udienza di note scritte contenenti le istanze.

Verranno trattate con modalità cartolare anche le opposizioni ad eccezione di quelle fissate per la prima udienza.

Per quanto riguarda i progetti di distribuzione, con circolare del Giudice Coordinatore del 19.03.2020 è stato previsto che il G.E. potrà (ex art.83 comma 7 lettera h) del d.l. n.18 del 2020) procedere alla approvazione dei progetti di distribuzione nelle procedure non delegate, previo decreto con il quale invita le parti a depositare le eventuali contestazioni nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già fissata; nel giorno e nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza, il g.e. con decreto (telematico e comunicato ai difensori) darà atto di aver ricevuto le eventuali osservazioni e adotterà i provvedimenti conseguenti sul progetto di distribuzione.

Analogamente nelle procedure delegate ove la fissazione dell'udienza è prevista solo in caso di contestazioni, il G.E. con decreto inviterà le parti a formulare entro un certo termine

eventuali osservazioni sulle contestazioni omettendo la fissazione dell'udienza e successivamente adotterà i provvedimenti conseguenti sul progetto di distribuzione.

Ogni altra udienza verrà differita a data successiva al 31.07.2020.

### **Pignoramenti presso terzi**

I predetti procedimenti e le relative opposizioni verranno trattati con modalità cartolare, ad eccezione delle procedure fissate per la prima udienza (che verranno differite ad udienza successiva al 31.07.2020), prevedendosi che il G.E. con decreto da adottarsi 10 giorni prima dell'udienza inviti le parti a depositare in telematico fino a 3 giorni prima dell'udienza con note scritte contenenti le istanze nonchè l'eventuale documentazione a supporto (per es. dichiarazione positiva del terzo+istanza di assegnazione e precisazione del credito; dichiarazione negativa del terzo+istanza di accertamento ex art.549 c.p.c.; etc.).

I procedimenti di accertamento dell'obbligo del terzo verranno rinviati a data successiva al 31.07.2020.

### **Pignoramenti mobiliari presso il debitore, esecuzione forzata di obblighi di fare, consegna e rilascio; pignoramenti di quote societarie**

Le predette procedure verranno differite ad udienza successiva al 31.7.2020 ad eccezione dei pignoramenti ex art. 494 c.p.c. che verranno trattati con la modalità cartolare di cui al precedente punto 2).

Con modalità cartolare verranno trattate anche le relative opposizioni, ad eccezione di quelle fissate per la prima udienza.

Opposizioni a pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973

Verranno trattate con modalità cartolare ad eccezione di quelle fissate per la prima udienza.

## **C.2**

### **MATERIA LAVORO E PREVIDENZA**

Anche per i procedimenti speciali del lavoro, pubblico impiego, previdenza e assistenza la trattazione della causa potrà avvenire con modalità a trattazione scritta e udienza cartolare, con le seguenti specificazioni, dettate dalla peculiarità del rito, e dalla quantità delle controversie pendenti e fissate per ogni udienza.

I giudici del lavoro, a tale scopo, si atterranno ai seguenti criteri:

1.1 Per le cause ordinarie, individueranno per ogni udienza un numero fino ad un massimo di 10 controversie da trattare con modalità cartolare, privilegiando per ciascuna udienza la trattazione:

a) dei procedimenti cautelari;

b) delle controversie da trattare con rito Fornero, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione;

c) cause di merito di più antica iscrizione nonché le controversie ordinarie per le quali si ravvisi urgenza di definizione purché le parti siano già costituite;

d) gli a.t.p.o. ex art.445 bis c.p.c. nei termini di seguito meglio specificati.

1.2. Non potranno essere trattate le cause in cui dovrebbero essere sentite le parti, escussi testimoni, avrebbero dovuto giurare CTU per le già indicate ragioni, né le prime udienze in cui non sia già costituita la parte resistente prima del decreto: in tale ultimo caso, la richiesta espressa di una delle parti di essere sentita personalmente determina l'automatico rinvio dell'udienza.

1.3. Individuate le cause da trattare in forma cartolare, il Giudice provvederà, per ciascuna di esse, almeno **10 giorni** prima dell'udienza già fissata, a depositare un decreto (da comunicare alle parti a cura della cancelleria in forma telematica) che:

- indichi che la causa sarà trattata "*cartolarmente*";
- assegni termine alle parti fino a **tre giorni prima della udienza**, invitandole a depositare quanto necessario (*note scritte contenenti le conclusioni e breve discussione*) a seconda dell'adempimento da svolgere;
- avvisi che ove non rispondano all'invito, o depositino in ritardo, saranno tenute ferme e confermate tutte le istanze, eccezioni e conclusioni da ciascuna già formulate in atti fino al termine assegnato dal Giudice, consentendo a quest'ultimo l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, anche decisori;
- avvisi che se invece non vogliono presenziare lo dovranno segnalare, e solo se tutte le parti costituite esprimeranno tale intento, la controversia sarà differita ex art.309c.p.c.

2. Tutte le altre cause fissate per l'udienza che non potranno essere trattate, saranno rinviate ove possibile in blocco ad una unica udienza, con un unico provvedimento, o con modalità idonea ad agevolare la cancelleria. Per le condizioni dei ruoli e del personale amministrativo della Sezione, potrà non essere possibile garantire rinvii entro l'anno, essendo al contrario quanto mai verosimile il rinvio a partire dalla metà dell'anno 2021.

3. Nell'ottica della leale collaborazione tra gli avvocati e tra le componenti del processo si raccomanda la redazione di note sintetiche, privilegiando preferibilmente per esigenze di uniformità l'uso del carattere Times New Roman-dimensione 12.

4. Nell'ipotesi eccezionale di fatti sopravvenuti o documenti formati dopo lo spirare del termine per il deposito delle note scritte funzionali alla trattazione cartolare della causa è possibile il deposito della relativa nuova documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza.

Il deposito telematico di atti nel giorno d'udienza non è consentito, ed i relativi documenti non si terrà conto, fatte salve le valutazioni del singolo caso concreto.

5. All'orario previsto per la trattazione il Giudice, letti gli atti pervenuti e verificata la sussistenza dei relativi presupposti, deposita in formato telematico il provvedimento secondo il tipo ed il contenuto richiesto dal caso in esame.

Per le cause per cui è stata preannunciata la trattazione con decreto, il giorno dell'udienza il giudice assumerà i provvedimenti dovuti, depositando a seconda dei casi:

- decisione con dispositivo e motivazione contestuale ex art.429cpc, che sarà depositata entro il giorno dell'udienza, e alle parti comunicata;
- ordinanza di assunzione della causa in riserva, che sarà sciolta nei termini di legge (ove previsto per rito Fornero, cautelari, ecc).

Resta ferma la facoltà per il giudicante di depositare telematicamente nei giorni successivi i provvedimenti meramente ordinatori che non definiscono il giudizio: il tutto, dando

espressamente atto nel corpo dello stesso che è stato adottato in assenza della partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori e a mezzo di scambio telematico di note, in conformità alla normativa richiamata in premessa.

6. Per i procedimenti cautelari e per la fase sommaria dei procedimenti da trattarsi con il cd. rito Fornero in fase sommaria valgono le medesime disposizioni relative alla trattazione cartolare per come sin qui delineata, fatte salve le seguenti precisazioni:

Il ricorrente è tenuto al deposito del ricorso notificato unitamente a brevi note d'udienza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza.

E' fatta salva, stante la natura sommaria della cognizione propria dei riti in questione, la facoltà di parte resistente di costituirsi entro e non oltre **le ore 8.00** dello stesso giorno d'udienza; detta costituzione determina il rinvio ad altra udienza con doppio termine per note onde garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

7. Per i procedimenti per a.t.p.o. di cui all'art.445 bis c.p.c. valgono le disposizioni sin qui evidenziate per le cause di merito di cognizione ordinaria con le seguenti precisazioni:

a) dovranno differirsi le cause in cui deve essere nominato il CTU ed espletate le operazioni peritali;

b) potranno trattarsi con modalità cartolare solo gli a.t.p.o. più risalenti in cui è stata già espletata la C.T.U., e confermate le date delle udienze per come già precedentemente fissate;

c) in queste ipotesi, il giudice con il decreto da comunicare a cura della cancelleria assegnerà alle parti termine fino a tre giorni prima della udienza, invitandole a depositare note scritte;

d) il giudice avviserà le parti che ove non rispondano all'invito, o depositino in ritardo, saranno tenute ferme e confermate tutte le istanze, eccezioni e conclusioni da ciascuna già formulate in atti fino al termine assegnato dal giudice, consentendo a quest'ultimo l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni;

e) Il giudice avviserà le parti che se invece non vogliono presenziare lo dovranno segnalare, e solo se tutte le parti costituite esprimeranno tale intento, la controversia sarà differita ex art.309 c.p.c.

f) decorso il termine assegnato e senza il dissenso tempestivo, il Giudice, previa attestazione della Cancelleria, procederà alla omologa dell'accertamento sanitario;

g) in caso di dissenso tempestivo ma non seguito da ricorso di contestazione, la Cancelleria provvederà alla relativa attestazione e il Giudice potrà provvedere all'omologa.

**Si rammenta l'obbligo di pagamento telematico del contributo unificato per gli atti depositati in PCT.**

## **D) Linee guida vincolanti per la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze penali (lett. d - e - g del comma 7):**

**1. La necessaria e assoluta fissazione e trattazione per legge dei seguenti procedimenti penali** di cui al comma 3 lett. b) e c) dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, ed al comma 2 dell'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, e 3

del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, e quindi:

- **i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo e dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;**
- **i procedimenti per i quali nel periodo di sospensione e nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 del codice di procedura penale,**
- **i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005 n. 69,**
- **i procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,**
- **i procedimenti in cui sono applicate misura di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.**

**2. La fissazione e trattazione anche senza richiesta di parte di ulteriori procedimenti rientranti per legge nelle categorie trattabili a richiesta di cui verrà data specificazione nei paragrafi relativi all'attività giudiziaria prevista per ciascuna sezione penale del Tribunale.**

**3. La necessaria fissazione e trattazione dei procedimenti che verranno trattati su richiesta e di cui si dirà nei successivi paragrafi dedicati alle sezioni penali.** Al fine di consentire l'espletamento di ogni adempimento propedeutico alla celebrazione dell'udienza, specie in ragione della ridotta presenza del personale di cancelleria, limitata a soli presidi per le udienze e per gli adempimenti urgenti, i difensori, a ciò invitati dai giudici allorquando non l'abbiano già fatto spontaneamente, comunicheranno tramite gli indirizzi PEC delle sezioni, entro le ore 10:00 del **terzo** giorno antecedente a quello dell'udienza della Sezione GIP/GUP, e entro le ore 10:00 del **settimo** giorno antecedente all'udienza della Sezione dibattimentale la loro volontà o quella dei loro assistiti alla trattazione del processo.

La cancelleria provvederà, inoltre, a comunicare tempestivamente all'ufficio del Pubblico Ministero ed ai difensori i procedimenti in relazione ai quali è stata avanzata richiesta di trattazione.

La partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate od in stato di custodia cautelare avverrà, ove possibile e compatibilmente con le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del D.lvo n. 271 del 28 luglio 1989, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto secondo le modalità individuate e con l'impiego degli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia e dalle circolari della DGSIA del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020. Si autorizzano i magistrati a

conformarsi al protocollo distrettuale adottato in data 30 marzo 2020 ed alle disposizioni attuative ed integrative concordate da questo Ufficio con la Procura della Repubblica in sede, i COA e le Camere Penali del Distretto per la specifica regolamentazione delle modalità di celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 12 dell'art. 83 D.L. 18/2020, al cui contenuto si fa qui rinvio e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, in quanto compatibile con la normativa introdotta dai commi 12 bis e 12 quinquies dello stesso art. 83, come modificati dal D.L. n. 28 del 30.4.2020.

**4. Non vanno trattati e devono essere rinviati in ogni caso tutti i procedimenti penali esclusi dalle eccezioni di cui al comma 3 del DL 18, convertito con modificazioni nella L. 28/2020, con le ulteriori specificazioni di cui ai paragrafi relativi alle sezioni penali.** In proposito viene autorizzato, ad ogni effetto di legge compreso quello di cui al comma 9 dell'art. 83 D.L. citato, il rinvio di tali procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020.

Le comunicazioni e le notificazioni agli imputati ed alle altre parti private degli avvisi e dei provvedimenti, adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 citato e dell'art. 10 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, sono eseguite mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

## **D.1) Sezione GIP\_GUP**

**1. La trattazione dei seguenti processi e procedimenti penali, che sarà possibile trattare anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore:**

- a. Processi e procedimenti nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare personale custodiale PER QUELLA CAUSA (nr 12)
- b. Processi e procedimenti penali da **cd Codice rosso** nei confronti di imputati sottoposti a misura non custodiale PER QUELLA CAUSA nonché nei confronti di imputati sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva per quella causa (complessivamente in numero non superiore a dieci).

**2. La fissazione dei seguenti processi e procedimenti, che invece sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta espressa dell'imputato, del detenuto o del difensore**

*(per essi, ai fini della sospensione dei termini cautelari e di prescrizione saranno necessarie la previa fissazione nell'ambito del periodo de quo e la successiva inerzia della parte legittimata a formulare la richiesta di trattazione. Le sospensioni dei termini cautelari (art. 308 c.p.p.) e di prescrizione operano, in tal caso, dalla data di udienza al*

31 luglio 2020, anche se, per esigenze di ruolo, la nuova udienza venga fissata in data successiva):

- a. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari personali non custodiali o reali o di sicurezza patrimoniali, salvo quanto disposto al punto 1 lett. b);
- b. incidenti di esecuzione per rideterminazione pena.

**3. La fissazione in data successiva al 31 luglio 2020 e comunque il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 di procedimenti e processi relativi a indagati/imputati che non siano sottoposti a misure cautelari e di sicurezza e di processi in relazione ai quali siano stati adottati solo sequestri probatori;**

*si ritiene inutile, ai fini della sospensione del termine di prescrizione, la fissazione nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 di un'udienza che comunque non potrebbe essere celebrata: in tali casi, anche se la prima udienza venga direttamente fissata dopo il 31 luglio 2020, si ritiene che operi comunque la sospensione del termine di prescrizione fino al 31 luglio. La sospensione del termine di prescrizione opera, in tal caso, per l'intero periodo, ovvero dal 12 maggio al 31 luglio 2020. La fissazione, o il rinvio d'ufficio e fuori udienza, di tali processi in epoca successiva al 31 luglio 2020 sarà effettuata mediante decreto del giudice che darà conto del fatto che la trattazione prima del 31 luglio 2020 è stata impedita dall'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 come convertito con modificazioni nella legge n. 27 al fine della sospensione del termine di prescrizione.*

Il rinvio avverrà fuori udienza ed il relativo decreto verrà comunicato a cura delle Cancelleria a mezzo PEC al difensore di fiducia anche per il proprio assistito. Si procederà secondo regime ordinario alle notificazioni allorquando vi sia un difensore d'ufficio.

Con riferimento ai processi trattabili a richiesta di cui al punto 2, al fine di consentire l'espletamento di ogni adempimento propedeutico alla celebrazione dell'udienza, specie in ragione della ridotta presenza del personale di cancelleria, limitata a soli presidi per le udienze e per gli adempimenti urgenti, i difensori, a ciò invitati eventualmente dai giudici laddove non l'abbiano già fatto spontaneamente, comunicheranno tramite gli indirizzi PEC della sezione, entro le ore 10.00 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza, la loro volontà o quella dei loro assistiti alla trattazione del processo.

4. La partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate od in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto secondo le modalità individuate e con l'impiego degli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia e dalle circolari della DGSIA del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020, applicate in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del D.lvo n. 271 del 28 luglio 1989, con autorizzazione ai **magistrati a conformarsi, quanto alle parti compatibili con le modifiche normative apportate dal DL 28 e dalla legge di conversione n. 27, al protocollo distrettuale adottato in data 30 marzo 2020 ed alle disposizioni attuative ed integrative del protocollo generale distrettuale concordate da questo Ufficio con la Procura della Repubblica in sede, i COA e le Camere Penali del Distretto** per la specifica regolamentazione delle modalità

di celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 12 dell'art. 83 D.L. 18/2020, **al cui contenuto si fa qui integrale rinvio e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.**

Si procederà di regola, ove possibile, alla celebrazione da remoto mediante piattaforma teams delle **udienze di convalida di fermo e di arresto** in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p. con collegamento dalla più vicina postazione di PG attrezzata per la videoconferenza ove, laddove si scelga questa postazione, si recherà anche il difensore della persona arrestata o fermata.

Si procederà, ove possibile, alla celebrazione da remoto mediante piattaforma teams anche all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. nonché alla celebrazione di udienze preliminari, delle udienze inerenti alla celebrazione di giudizi abbreviati non condizionati ed a patteggiamenti, al conferimento di incarichi peritali ed alle altre udienze camerale secondo i dettami di cui alle disposizioni attuative del Protocollo generale soprarichiamate e di cui ai decreti della S.V. (da ultimo il decreto 1091/2020) in quanto compatibili con nuove disposizioni di legge (dl 28 e legge di conversione 27); **con la precisazione che per le udienze preliminari e di abbreviato non condizionato, si ricorrerà alla celebrazione mediante collegamento da remoto tramite Microsoft teams solo in un numero limitato di procedimenti, tenuto conto della necessità di assicurare la contestuale visibilità e l'effettività del contraddittorio, privilegiandosi, pertanto, ove possibile ed avuto riguardo alla salvaguardia delle esigenze sanitarie, il collegamento in mvc per i processi con imputati detenuti e in custodia cautelare in carcere e con la ulteriore precisazione che si tratteranno sempre, salvo diverso accordo delle parti secondo modalità ordinarie, quei procedimenti e/o processi per i quali è prevista l'assunzione di prove.**

In ogni caso, il vaglio circa la possibilità tecnica di celebrazione dell'udienza a mezzo teams sarà rimesso al Giudice che prima dell'udienza o negli avvisi di fissazione di questa dovrà comunicare ai difensori delle parti oltre che al pubblico ministero, e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione – e qui sono da intendersi tutti gli altri soggetti che non sono per definizione assistiti da un difensore, quindi periti, consulenti, ausiliari – giorno, ora e modalità di collegamento. Analogamente il Giudice comunicherà tempestivamente al difensore, che abbia eventualmente richiesto di partecipare da remoto, la impossibilità tecnica di questa modalità di partecipazione all'udienza che sarà celebrata, pertanto, secondo le modalità ordinarie.

A tal fine in ogni avviso di fissazione dell'udienza o comunicazione inerente a questa sono indicati i tutorial per l'avvocato e parimenti sarà comunicato allo stesso il vademecum per la partecipazione alla udienza a mezzo microsoft teams.

Possono essere celebrate da remoto a mezzo piattaforma teams e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pm, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, dagli ufficiali e agenti di pg, da interpreti, consulenti o periti. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al comma 12 bis dell'art. 83 dl 18/20 cov. con modificazioni in legge 27/2020 ed ulteriormente modificato dal dl 29/2020;

5. Il giudice può, d'ufficio o su richiesta di parte, disporre che l'udienza si svolga nelle forme ordinarie, assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria; in particolare:

a) *Le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.*

b) *Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub a); l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo pec, il ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso fuori dall'aula.*

c) *Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento. Si evidenzia comunque al riguardo che, in ragione degli affari trattabili affari dalla sezione Gip-Gup pochissimi saranno i processi fissati per ciascuna udienza*

d) *i processi per i quali sia prevedibile la presenza fisica in aula di un numero di persone superiore alla capienza delle aule ubicate nel Palazzo di Giustizia, saranno trattati presso l'aula bunker ovvero presso l'aula 13 che assicura una maggiore capienza ed il rispetto del distanziamento sociale anche in orario pomeridiano laddove vengano introdotti, come sarebbe auspicabile, meccanismi di flessibilità oraria per il personale di cancelleria che poco o nulla può garantire in smart working senza possibilità di accesso da casa ai registri informatici.*

e) *sarà fissato solo il numero di udienze strettamente necessario per la trattazione dei processi di cui ai precedenti punti 1 e 2.*

f) *le parti, i periti ed i consulenti tecnici dovranno essere rigorosamente muniti di dispositivi individuali di protezione*

## **D.2) Sezione dibattimentale**

La trattazione dei seguenti procedimenti, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione dei ruoli di udienza con un ridotto numero di procedimenti, selezionati secondo i criteri di seguito indicati, che consenta da un lato, di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone, e dall'altro, di contenere la presenza in ufficio del personale amministrativo:

- a) **Processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o di sicurezza detentiva (n.22 al collegio, n.38 al monocratico);**
- b) **Processi DDA con misura cautelare non custodiale in atto (n.4);**
- c) **Processi con misura cautelare non custodiale o misura di sicurezza non detentiva in atto per reati c.d. da codice rosso (n.37);**

- d) **Processi con misura cautelare non custodiale in atto o di sicurezza non detentiva solo su richiesta degli interessati (n.16 al collegio, n.19 al monocratico);**
- e) **Processi di prima udienza ai soli fini degli adempimenti relativi alla costituzione delle parti;**
- f) **Processi definibili con riti alternativi e messa alla prova già da rinvio solo su richiesta dei difensori;**
- g) **Processi per esame imputato e discussione con imputati liberi solo su richiesta dei difensori.**
- h) **Incidenti di esecuzione per rideterminazione della pena nei confronti di detenuti**

Il numero massimo di processi da trattare sarà contenuto nella misura massima di 5/6 per ciascuna udienza, esclusi da essi i processi di prima udienza, salvo che, in base alla natura dell'imputazione o alla prevedibile durata dell'attività istruttoria programmata o della discussione, la trattazione del processo richieda un impegno orario minore o maggiore. In caso di molteplicità di processi tutti da trattare secondo i superiori criteri, al fine del contenimento della celebrazione del numero complessivo entro le ore 17, il giudice rinverrà nell'ordine prima quelli per la discussione con richiesta dei difensori e con imputati liberi con RGNR più recente, e poi quelli con misura cautelare non custodiale a trattazione su richiesta con scadenza del termine di fase più lontana.

Comunque le udienze non potranno protrarsi oltre le ore 17.00, anche per la lettura dei dispositivi.

Le limitazioni suddette derivano dalle seguenti considerazioni: 1) condizioni logistiche e strutturali dell'edificio in cui è ubicato il Tribunale, con riferimento all'inadeguatezza delle aule destinate al settore penale, che non consentono di contenere un numero elevato di persone nel rispetto delle distanze imposte dalle misure organizzative per prevenire i rischi di contagi; 2) necessità che i processi vengano chiamati ad orario ed a porte chiuse per limitare i rischi di contagio e garantire le distanze sanitarie; 3) necessità di assicurare per ciascun processo un tempo di durata corrispondente alle esigenze istruttorie e di discussione, per evitare attese di avvocati, parti e testimoni nei medesimi spazi; 4) necessità di assicurare la disponibilità di aule anche per la trattazione in multi-videoconferenza tra le aule stesse in caso di processi soggettivamente cumulativi che non possano essere trattati nell'aula 12 per mancanza dei necessari spazi di distanziamento.

La richiesta di celebrazione dei processi con misura cautelare non custodiale o di misura di sicurezza non detentiva per reati non DDA e per reati diversi da quelli a c.d. codice rosso, dovrà essere formulata dagli interessati **entro 7 giorni prima dall'udienza**. Entro lo stesso termine dovrà essere formulata la domanda di celebrazione delle udienze per esame imputati e discussione con imputati liberi, o di processi con riti alternativi o messa alla prova che già vengono da rinvio.

Ove i difensori intendano avvalersi della modalità di celebrazione da remoto ai sensi del comma 12 bis dell'art.83 del d.l.18/2020, come convertito dalla L.27 del 24 aprile 2020 e ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n.28, dovranno farne richiesta con la medesima istanza con cui chiedono la celebrazione del processo ove rientrante delle categorie di cui alle lettere d), f) e g). In mancanza il processo verrà celebrato con modalità ordinarie.

I giudici togati pertanto chiameranno nella prima fascia oraria (dalle ore 9 alle ore 10) i processi da differire e di prima udienza; dalle ore 10 in poi i restanti processi, individuando

preventivamente l'ora di chiamata dei singoli processi da trattare, con una prognosi di durata della trattazione in relazione agli incombenti di udienza, così da evitare sovrapposizioni e l'attesa di parti e difensori interessati alla trattazione dei processi fissati nelle ore successive. Ove per il protrarsi dell'attività istruttoria, non differibile ad altra data senza pregiudizio del principio della concentrazione della prova, dovesse verificarsi una sovrapposizione di processi, il giudice aggiorna tempestivamente il ruolo direttamente in udienza dandone comunicazione alle parti. Per eventuali attese le parti dovranno rimanere nell'atrio fuori dall'aula di udienza, rispettando le disposizioni del distanziamento ed evitando gli assembramenti, fino alla chiamata del processo da parte dell'assistente di udienza.

I rinvii di tutti processi che non rispondono ai superiori criteri, e delle udienze c.d. filtro che verranno celebrate ogni lunedì, al fine di contenere gli adempimenti della cancelleria connessi alla notifica dei decreti di rinvio, verranno effettuati dai giudici dall'udienza, con la partecipazione di un unico difensore appositamente individuato, con la collaborazione del COA al fine di assicurare l'effettività della presenza, negli elenchi dei difensori di ufficio ai sensi dell'art.97 c.p.p., il quale svolgerà la funzione di unico difensore sostituto di tutti i difensori nominati nei processi da rinviare.

Al fine di agevolare i difensori di fiducia nella conoscenza delle date di rinvio, il nominativo del difensore d'ufficio individuato nei termini suddetti verrà inserito nel decreto del giudice con cui vengono selezionati i processi da rinviare e quelli da trattare, con i relativi orari di celebrazione. Il predetto decreto, congiuntamente allo statino di udienza con annotate le date di rinvio, verrà inviato prima della data di udienza al C.O.A. per la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale.

Pertanto, i giudici predisporranno i calendari dei processi da trattare e di quelli da rinviare fino al 31 luglio, tenuto conto delle superiori limitazioni, specificando per i processi da trattare l'orario di chiamata degli stessi. Nel provvedimento verrà indicato solo il numero del processo RGT ed RGNR, e non anche il nominativo degli imputati.

Il calendario di ogni giudice verrà sottoposto alla verifica del Presidente di Sezione per verificare la compatibilità del numero dei processi da trattare con le misure sanitarie vigenti.

Al fine di contenere il numero dei difensori di ufficio che dovranno partecipare alle udienze di mero rinvio, si dispone che in caso di fissazione alla stessa data di più udienze dei G.O.T., le stesse verranno celebrate progressivamente ad orari successivi, con la durata di un'ora e 30 minuti ciascuna, con la partecipazione di un unico difensore d'ufficio.

Il C.O.A. provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il provvedimento del giudice comunicato dalla cancelleria, così da consentire agli Avvocati di conoscere preventivamente quali processi verranno trattati e quali rinviati.

Il medesimo calendario verrà inoltrato a mezzo PEC alla Procura della Repubblica ed all'indirizzo di posta certificata dei soli difensori dei processi che verranno trattati. Sarà cura della Procura provvedere alla citazione dei testimoni dei processi da trattare comunicando anche l'orario di chiamata del processo.

Copia degli elenchi dei processi in trattazione è altresì comunicato al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al Tribunale per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne abbiano effettivamente titolo.

I processi non rientranti nelle categorie sopra menzionate devono essere differiti (art.83, comma 7, lett.g) del d.l.18/20 e successive modifiche) a data successiva al 31 luglio 2020, a partire dalle udienze libere del terzo quadrimestre del 2020, con sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p. e all'art.24 comma 2, d.l. 6 settembre 2011, n.159, per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 31 luglio 2020 (art.83 comma 9 dl.18/2020 e successive modifiche), tenendo conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di troppe persone in aula e fuori dall'aula e di garantire il distanziamento sociale. Delle suddette limitazioni il giudice dovrà tenere conto anche nel disporre la citazione dei testimoni.

Si sottolinea ancora una volta che le udienze di differimento che saranno fissate nei mesi da settembre a dicembre 2020 dovranno prevedere una specifica individuazione dell'orario di trattazione, dovranno essere un numero limitato e comunque congruo al fine di evitare la contemporanea presenza di persone in aula o fuori dall'aula che non garantisca il distanziamento necessario.

Al fine di rendere effettiva la programmazione di chiamata oraria dei processi, con separato provvedimento verranno designati per la celebrazione di processi con rito direttissimo magistrati non impegnati nella celebrazione di udienze con rito monocratico o collegiale.

Tutte le udienze si celebreranno ai sensi dell'art.472 comma 3 c.p.p..

Per la celebrazione dei processi con imputati detenuti, internati o in stato di custodia sottoposti a custodia cautelare continueranno ad applicarsi le modalità previste dal protocollo distrettuale e delle successive disposizioni attuative del Tribunale di Reggio Calabria, siglato con i rappresentanti dei C.O.A. e delle Camere Penali distrettuali, nonché con la Procura della Repubblica, ove compatibili con le disposizioni di cui all'art.83 comma 12 del d.l.18/2020, come convertito dalla L.24/2020 e modificato dal D.L.28/2020.

### **D.3) Sezione del riesame e degli appelli ex art. 309 e ss c.p.p.**

#### **1. La trattazione sempre ed in ogni caso:**

- dei procedimenti di riesame, personale o reale, in cui più pregnante è l'interesse delle parti instanti a una sollecita definizione, come emerso dall'esperienza del primo bimestre in cui ha trovato applicazione la normativa emergenziale;
- degli appelli delle parti private in materia di misure cautelari personali di tipo custodiale (custodia in carcere, arresti domiciliari) e relativi a misura di sicurezza detentive applicate in via provvisoria, che comportano più incisive limitazioni alla libertà personale;
- degli appelli proposti dal pubblico ministero, atteso l'esiguo dato numerico.

#### **2. La trattazione a richiesta dell'indagato/imputato o del difensore:**

- dei restanti procedimenti di appello, in ossequio alla previsione di cui all'art. 83 co. 3 d.l. 18/20. ***In mancanza della richiesta i procedimenti in questione verranno rinviati a data successiva al 30 luglio. La richiesta di trattazione, ove non formulata nell'atto di impugnazione, dovrà essere presentata entro e non oltre tre giorni prima della data di udienza; in tal senso sarà inserito apposito avviso nel decreto di fissazione***

### **3. Modalità e forma di presentazione delle impugnazioni:**

- Dal 12 maggio 2020 non sarà consentita la presentazione a mezzo PEC delle impugnazioni innanzi al Tribunale del Riesame: il deposito in cancelleria di atti e documenti da parte del difensore istante avverrà previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica.
- La partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare avverrà, ove possibile, tramite videoconferenza o con collegamento da remoto, in conformità al vigente protocollo distrettuale ed alle relative disposizioni attuative. Analogamente sarà consentita, ove possibile, la partecipazione all'udienza da remoto alle parti ed ai difensori nei casi e con le modalità previsti dal comma 12 bis dell'art. 83 d.l. 18/20 conv. con modifiche dalla legge 27/2020, e dal menzionato protocollo distrettuale con relative disposizioni attuative.
- Al fine di evitare assembramenti saranno stabilite fasce orarie per la trattazione dei procedimenti.

## **D.4) Sezione Corte d'Assise e Misure di Prevenzione**

### **Misure di prevenzione**

#### **La trattazione dei seguenti procedimenti senza alcuna richiesta da parte del proposto o del suo difensore:**

- 1) i procedimenti finalizzati alla trattazione delle proposte per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. avanzate nei confronti di soggetti portatori di pericolosità sociale c.d. generica e qualificata ai sensi degli artt. 1 e 4 D. L.vo 159/2011, non sottoposti a misura cautelare custodiale;
- 2) i procedimenti finalizzati alla trattazione delle proposte per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. avanzate ex art. 4, co. 1 lett. i-ter), del D.lgs. n. 159/2011, come novellato dalla L. n. 69/19 c.d. "Codice rosso";
- 3) i procedimenti finalizzati alla trattazione delle richieste di aggravamento della misura di prevenzione;
- 4) i procedimenti finalizzati alla rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14 comma 2 ter D. L.vo 159/11;

- 5) i procedimenti volti alla applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 34 bis D. L.vo 159/2011;
- 6) i procedimenti di prevenzione patrimoniali ove sia stato disposto il sequestro e sia prossima la scadenza del termine di anni uno e mesi sei di cui all'art. 24 comma 2 D. L.vo 159/2011 al che al fine di valutare l'emissione del provvedimento di proroga del sequestro;
- 7) i procedimenti di prevenzione patrimoniali ove sia stato disposto il sequestro in cui sia prevista entro l'anno in corso la scadenza del termine di efficacia del sequestro già prorogato ai sensi dell'art. 24 comma 2 D. L.vo 159/2011;
- 8) i procedimenti finalizzati a valutare la prosecuzione o ripresa dell'attività delle attività aziendali ai sensi dell'art. 41 comma 1 sexies D. L.vo 159/2011

**La trattazione dei seguenti processi e procedimenti, su richiesta espressa da parte del proposto o del difensore:**

- 1) i procedimenti finalizzati alla trattazione delle istanze di revoca della misura di prevenzione personale proposte ai sensi dell'art. 11 comma 2 D. L.vo 159/2011;
- 2) i procedimenti finalizzati a valutare la proroga del controllo giudiziario disposto ai sensi dell'art. 34 bis comma 6 D. L.vo 159/2011;
- 3) i procedimenti di prevenzione patrimoniali ove sia stato disposto il sequestro, anche qualora non sia imminente la scadenza del termine di cui all'art. 24 D. l.vo 159/2011.

**Il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020**, che verrà effettuato in udienza, dei seguenti procedimenti:

- 1) i procedimenti finalizzati alla trattazione delle proposte per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. avanzate ai sensi degli artt. 1 e 4 D. L.vo 159/2011 nei confronti di soggetti sottoposti a misura cautelare custodiale;
- 2) i procedimenti di prevenzione patrimoniali in cui sia stata rigettata la richiesta di sequestro;
- 3) i procedimenti di prevenzione patrimoniali ove sia stato disposto il sequestro, e non sia imminente la scadenza del termine di cui all'art. 24 D. L.vo 159/2011;
- 4) i procedimenti finalizzati alla trattazione delle richieste di revoca delle misure di prevenzione patrimoniali.
- 5) tutti gli altri procedimenti (incidenti di esecuzione, verifiche dei crediti; opposizioni allo stato passivo, udienze di approvazione rendiconto etc..)

L'istanza per la trattazione dei procedimenti dovrà essere inviata almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata e dovrà essere inviata alla PEC della Corte d'Assise ([assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it)).  
[PEO\\_misureprevenzione@tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:PEO_misureprevenzione@tribunale.reggiocalabria@giustizia.it).

La cancelleria provvederà inoltre a comunicare tempestivamente all'ufficio del Pubblico Ministero i procedimenti in relazione ai quali è stata avanzata richiesta di trattazione.

Trattandosi di udienze in camera di consiglio, andrà consentito l'accesso nelle aule di udienza solo delle parti interessate e i procedimenti verranno trattati mediante la fissazione di fasce orarie, previa comunicazione al difensore via pec dell'orario di trattazione del relativo procedimento, contingentando la durata temporale dei procedimenti.

Quanto alle modalità di svolgimento delle udienze, ai sensi dell'art. 83 comma 12 del predetto decreto, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), anche per l'udienza di prevenzione di cui all'art. 7 codice antimafia la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

### **Corte d'Assise**

La trattazione dei seguenti processi e procedimenti penali, che sarà possibile trattare anche **senza alcuna richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore**:

processi e procedimenti penali nei confronti di indagati/imputati sottoposti a custodia cautelare PER QUELLA CAUSA o detenuti in espiazione pena;

La fissazione dei seguenti processi e procedimenti, che invece sarà possibile trattare esclusivamente **su richiesta espressa dell'imputato o del difensore**:

processi in cui siano applicate misure cautelari personali DIVERSE DALLA CUSTODIA CAUTELARE, COERCITIVE O INTERDITTIVE;

La fissazione in data successiva al 31 luglio 2020 e comunque il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 di procedimenti e processi relativi imputati che non siano sottoposti a misure cautelari e di sicurezza.

Anche i processi di Corte d'Assise che non verranno trattati saranno rinviati dall'udienza.

### **E) Cancellerie**

**Per ciò che concerne l'attività di cancelleria, visto l'art. 83 commi 6 e 7 lett. a), b) e c) d.l. 18/2020, il Dirigente e i Direttori Amministrativi provvederanno, d'intesa con questa presidenza, a rimodulare i progetti di lavoro agile e le turnazioni in atto, in funzione della progressiva ripresa delle attività giurisdizionali, a decorrere dal 12 maggio 2020, nel**

**rispetto delle primarie esigenze di tutela della salute, ma garantendo la tempestiva accettazione di tutti i depositi dei difensori nonché i provvedimenti dei giudici.**

**Tale rimodulazione dovrà essere realizzata in misura idonea a garantire l'esercizio della giurisdizione così come sopra delineato.**

**Il presente provvedimento avrà efficacia fino al 31 luglio 2020 o fino alla diversa data che dovesse essere prevista per la fase emergenziale e decadrà automaticamente al sopraggiungere di tale data.**

La segreteria provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i soggetti in indirizzo e a pubblicarlo sul sito istituzionale del Tribunale.

R. e. F. - 5 - 2020

Il Presidente

**Dott.ssa Maria Grazia Lisa Arena**

